Civile Ord. Sez. 5 Num. 25672 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBRI MARGHERITA
Data pubblicazione: 22/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24352 del Ruolo Generale dell'anno 2024, proposto

DA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Micieli, come in atti domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

ASSENNATO GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Capra, come in atti domiciliato;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 5918/24 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, pubblicata in data 29 luglio 2024, notificata in data 3 settembre 2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, Margherita Libri, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna avverso la sentenza n. 611/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna, la quale aveva accolto -per vizio motivazionale - il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di pagamento n. 120190000618360 e n. 120200000587050, riferiti al contributo "opere irrigue", per gli anni 2019/20.

2. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a cinque motivi di impugnazione e depositando memoria.

3. Giuseppina Assennato ha resistito, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. Ha inoltre eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legitimatio ad causam del ricorrente, assumendo che il Consorzio di Bonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguito dell'accorpamento disposto dall'art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, con conseguente carenza di legittimazione attiva a proporre l'impugnazione. Sempre in via preliminare parte controricorrente ha eccepito la tardività dell'appello proposto dal Consorzio (da cui fa derivare l'inammissibilità del ricorso per cassazione) perché notificato, a mezzo p.e.c., in data 27.02.2023, quando era già decorso il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (Cass. n. 2303 del 25.01.2023; Cass., Sezioni Unite, n. 21884 del 11 luglio 2022).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È preliminare l'esame della questione - prospettata dal controricorrente e già formulata anche nelle controdeduzioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositate nel giudizio di gravame - relativa alla tardività della proposizione dell'appello, in quanto notificato a mezzo PEC in data 27.02.2023 e, pertanto, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi a mani in data 18.10.2022 direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna.

1.1. Trattandosi di questione di rito rilevabile d'ufficio e significativa sotto il profilo che, se fosse fondata, ne discenderebbe l'esistenza della cosa giudicata formale sulla sentenza di primo grado, la sua prospettazione – diversamente da quanto sostenuto dal Consorzio ricorrente - non esigeva il ricorso incidentale condizionato, che è mezzo di tutela che riguarda le questioni proposte nel giudizio di appello e non esaminate dalla sentenza impugnata, che la parte vittoriosa per altre ragioni nel giudizio intenda far valere dinanzi alla Corte di Cassazione.

1.2. Tale eccezione deve ritenersi fondata. Il controricorrente deduce (p. 11 controricorso per cassazione) che il ricorso in appello è stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi con notificazione eseguita a mani, in data 18.10.2022, direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna.

1.3. Il Consorzio non ha contestato tale circostanza, ma ha dedotto solamente che la relativa questione dovesse essere prospettata con ricorso incidentale. Tale affermazione va disattesa e non può condividersi, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio da parte di questa stessa Corte di Cassazione, siccome relativa all'esistenza di un giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado, e come tale bene è stata prospettata con il solo controricorso. Concretandosi poi nella inammissibilità dell’appello, la questione appare inoltre ‘fondante’ anche alla luce e per gli effetti della disciplina del giudicato implicito (non avendo il giudice di appello,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pur essendone stato investito, espressamente deciso sul punto) di cui in Cass. SSUU, 29 agosto 2025, n. 24172.

1.4. L'appello relativo alla presente controversia, alla luce delle incontestate date della notifica della decisione e di quella della successiva proposizione del ricorso in appello, risulta dunque tardivo, e l'analisi della questione, in quanto fondante poiché in grado di determinare l'ammissibilità, non necessitava di proposizione di appello incidentale, contrariamente a quanto dedotto in replica. L'eccezione risulta quindi fondata e meritevole di accoglimento.

1.5. All'applicazione di tale principio non appare, inoltre, di ostacolo l'art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copia autentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art. 3 del d.l. n. 40/2010 (conv. in L. n. 73/2010), di «copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio». Non risulta infatti dalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all'inadempimento di siffatto onere né potendo l'omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenza una volta che la notificazione sia stata ritualmente eseguita.

2. Alla fondatezza della eccezione preliminare consegue la cassazione senza rinvio - ai sensi dell'art. 382, c. 3, secondo periodo, c.p.c. - della sentenza gravata, stante la accertata inammissibilità dell'appello.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e dell'esito della controversia,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

atteso che la definizione del giudizio consegue all'accoglimento di una questione preliminare concernente il giudizio di appello, avente carattere assorbente, che ha impedito l'esame dei motivi del ricorso di cassazione, in base a interpretazione non univoca in sede giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c. 3 c.p.c., dichiarando inammissibile l'appello. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.

Il Presidente

dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale